

## TRIBUNALE DI TRANI

### Ricorso per l'ammissione alla procedura del Piano del Consumatore ex art. 12 bis l. 3/2012

\*\*\*

Il sottoscritto Avv. Nicola Quinto (C.F. QNTNCL62L01A285F, indirizzo Pec *avvnicolaquinto01@pec.ordineavvocatitrani.it*; telefax: 0883/506367) quale procuratore e difensore - in virtù di mandato in calce al presente atto, rilasciato su foglio separato - del **Sig. Giannella Bruno**, nato a San Giovanni Rotondo il 08.11.1962, C.F. GNNBRN62S08H926H, e della **Sig.ra Mezzenga Elena**, nata Barletta il 05.08.1963, C.F. MZZLNE63M45A660O, entrambi residenti in Trani alla via Pisa n. 7/A ed elettivamente domiciliati presso lo studio del suddetto legale in Trani, alla via Tasselgardo n. 7, il quale difensore dichiara di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo Pec ovvero al numero di telefax innanzi indicati;

\*\*\*\*

#### Premesso

- 1) Che con “*Ricorso per la nomina del Professionista ex art. 15 co. 9 legge 27.01.2012 n. 3*” del 27.05.20321, regolarmente depositato, i Signori Giannella Bruno e Mezzenga Elena instauravano dinanzi al Tribunale di Trani il procedimento di sovraindebitamento iscritto al n. 1194/2021 V.G., ai fini della nomina di un Professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi per poter usufruire della procedura del Piano del Consumatore ex legge n. 3/2012;
- 2) Che con decreto del 08.06.2021 il Presidente del Tribunale di Trani nominava quale Professionista l'Avv. Isabella Caggianelli, affinché esercitasse le funzioni suddette;
- 3) Che gli istanti chiedono di essere ammessi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, come disciplinata dalla legge n. 3/2012



e, pertanto, con il presente ricorso presentano il Piano del Consumatore redatto dal Professionista incaricato, chiedendone la sua ammissione per i motivi di seguito indicati;

\*\*\*\*

- a) Ricorrono nella fattispecie *de qua* i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 6 e segg. legge n. 3/2012, e successive modificazioni e, segnatamente: **a1)** i ricorrenti risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della precitata legge, trovandosi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e l'incapacità di adempiere con regolarità alle stesse; **a2)** i ricorrenti rivestono la qualità di “*Consumatori*”. Invero, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lett. B della legge n. 3/2012, è consumatore il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- b) I ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge n. 3/2012 e, i medesimi, non hanno utilizzato e/o beneficiato negli ultimi cinque anni una delle procedure di cui alla stessa legge n. 3/2012 e non hanno subito, per cause loro imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del Consumatore;
- c) I ricorrenti inoltre, conformemente al ridetto dettato normativo, hanno presentato istanza al fine di ottenere la nomina del Professionista, designato nella persona dell'avv. Caggianelli Isabella, che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi,



in modo tale da poter usufruire della procedura del Piano del Consumatore prevista dalla normativa di legge precitata;

- d) I ricorrenti, per quanto innanzi esposto, hanno richiesto al summenzionato Professionista, previa verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, la redazione della relazione, ai sensi dell'art. 9 comma 2 legge n. 3/2012, contenente l'attestazione circa la fattibilità del Piano del Consumatore;
- e) L'Avv. Caggianelli, nella qualità di professionista designato, ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione, alla quale i Signori Giannella Bruno e Mezzenga Elena si riportano integralmente, attestando la fattibilità del Piano del Consumatore nei termini proposti, di cui più specificatamente nel prosieguo del presente atto;
- quanto innanzi premesso e considerato i Signori Giannella Bruno e Mezzenga Elena, come in epigrafe rappresentati e difesi;

### **Chiedono**

che il Tribunale di Trani, in accoglimento del presente ricorso, voglia ammettere i medesimi Giannella Bruno e Mezzenga Elena alla procedura del "*Piano del Consumatore*" a norma degli artt. 9 e segg. delle legge n. 3/2012, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto corredata dalla relazione attestante la fattibilità della stessa, redatta dal Professionista incaricato avv. Caggianelli Isabella, il cui contenuto di seguito si riporta, che si deposita in uno al presente atto firmata digitalmente;

\*\*\*\*

**Tribunale di TRANI**  
**Giudice DE LUCE**



## Procedura nr. 1194/2021

### RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO

#### Connessa al ricorso per l'apertura della procedura del Piano del Consumatore (art. 7, comma 1-bis, L.3 del 2012)

Il sottoscritto Avv. Isabella Caggianelli, (CGGSSL86E46F284J) pec. isabella.caggianelli@pec.ordineavvocatitrani.it, con studio in Trani, in C.so Vittorio Emanuele 87, nominato professionista ex art.15 – comma 9 – legge 27 gennaio 2012 n. 3 con provvedimento in 8 giugno 2021 (**doc. 1**), iscritta all'Albo degli avvocati di Trani (BT) al n. 2017000007, ed iscritta anche nell'albo dei gestori della crisi tenuta presso il Ministero, con provvedimento del 08/06/2021, è stato nominato dal Giudice, DOTT. ANTONIO DE LUCE, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento in epigrafe riportata, richiesta dai sotto riportati coniugi:

- **GIANNELLA BRUNO, C.F. GNNBRN62S08926H**, nato a S. Giovanni Rotondo il 08.11.1962 carabiniere in pensione;
- **MEZZENGA ELENA, C.F. MZZLNE63M45A669O** [nata a Barletta il 05/08/1963](#);

entrambi residenti in Trani (BT) alla via Pisa n. 7, rappresentati e difesi dall'avv. Quinto Nicola Domenico del Foro di Trani.

I coniugi risultano qualificabili come consumatori ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della citata legge.<sup>1</sup>

\*\*\*\*\*

---

<sup>1</sup> La nozione di "consumatore" in questione è quella rinvenibile all'art. 6, comma 2, lettera b) della legge n.3 del 27 gennaio 2012, che definisce il "consumatore" come: *"il Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività d'impresa o professionali.*



Il sottoscritto Avvocato, come gestore nominato con provvedimento del 08/06/2021, in relazione alla nomina per l'incarico de quo,

dichiara e attesta preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- non è legato al Debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del Debitore;
- non è legato al Debitore o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del Debitore.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 Legge n.3 del 27 gennaio 2012, e cioè il Debitore:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dal comma 2 lett. a) dell'art. 6 della legge n.3 del 27 gennaio 2012<sup>2</sup>;
- b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame;
- d) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. n. 3/2012;

---

<sup>2</sup> Il comma 2 lettera a) dell'art. 6, della legge n.3 del 27 gennaio 2012 definisce come **sovraindebitamento**: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del Debitore di adempire regolarmente le proprie obbligazioni”*.



- e) non ha subito provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;

Lo scopo del presente incarico è quello di:

1. predisporre, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 9 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012, una relazione particolareggiata alla proposta di Piano del Consumatore formulato dal Debitore, il cui obiettivo è quello di:
  - a. indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal Debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  - b. esporre le ragioni dell'incapacità del Debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
  - c. dare un resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
  - d. indicare la eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori;
  - e. fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
2. Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6 della legge n.3/2012.
3. Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano di cui all'art. 9 comma 2 della legge n.3/2012.

La proposta di piano come formulata dal Debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2 della Legge 3/2012; in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- elenco dei beni di proprietà del Debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 5 anni;
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia;
- certificato, in bollo, dello stato di famiglia.

Al fine di facilitare, all'Organo Giudicante, la lettura della seguente relazione, si riporta



di seguito un sommario con indicazione degli argomenti trattati e le relative pagine.

## Sommario

INFORMAZIONI CIRCA LA SITUAZIONE FAMILIARE DEL DEBITORE .....	8
1. ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL DEBITORE.....	8
Tabella 2: Riassunto situazione debitoria .....	11
2. <b>Analisi della debitoria e ragioni dell'incapacità del proponenti ad adempiere alle obbligazioni assunte</b> .....	12
3. <b>Resoconto sulla solvibilità del proponente</b> .....	13
4. <b>Indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori</b> .....	13
5. <b>Patrimonio immobiliare del proponente</b> .....	13
6. <b>Patrimonio mobiliare dei proponenti</b> .....	13
7. <b>Attuale condizione reddituale necessità finanziarie dei proponenti</b> .....	13
8. <b>Contenuto della proposta e alternativa liquidatoria</b> .....	14
9. Responsabilità del creditore (art. 9, legge 3/2012 come modificato dalla lg. 176/2020 ).....	16
A) Responsabilità del creditore MPS E PRESTITALIA .....	16
10. Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori.....	17
11. Resoconto sulla solvibilità del Debitore negli ultimi 5 anni.....	17
Informazioni economico patrimoniali .....	17
12. <b>ATTIVO DISPONIBILE</b> .....	17
Tabella 8: Rapporto Rata Reddito Attuale.....	17
ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA .....	18
Tabella 9: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio .....	19
Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.....	21



CONCLUSIONI.....	21
ALLEGATO F: DOCUMENTAZIONE ESAMINATA.....	22

## INFORMAZIONI CIRCA LA SITUAZIONE FAMILIARE DEL DEBITORE.

Di seguito si presentano i dati anagrafici riassuntivi dei soggetti interessati dalla procedura legge 3/2012.

I soggetti che intendono accedere alla procedura legge 3/2012, sono i coniugi Giannella e Mezzegna, i cui dati tutti sono sopra già stati specificati.

Quella che oggi ci occupa è una procedura “familiare”, nello specifico una proposta di **piano mediante la richiesta dell’applicazione dell’istituto della rinegoziazione ex art. 40ter del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, convertito in L. n. 69 del 21 maggio 2021 di cui meglio infra verrà detto.**

La famiglia dei coniugi Giannella, odierni istanti, è così composta:

- **GIANNELLA BRUNO, C.F. GNNBRN62S08926H**, nato a S. Giovanni Rotondo il 08/11/1962 carabiniere in pensione;
- **MEZZENGA ELENA, C.F. MZZLNE63M45A669O** [nata a Barletta il 05/08/1963;](#)

### 1. ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL DEBITORE.

Sono state fornite dal Debitore le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, e sulle cause dell’indebitamento, in maniera tale da permettere, all’Organo giudicante, di poter decidere sull’accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa anche in merito alla meritevolezza dei debitori istanti ed alla responsabilità del creditore, con un particolare accento sulle modifiche apportate alla legge 3/2012 dalla legge 176/2020 (diligenza adoperata dal creditore) .

\*\*\*\*\*

In data 08.07.2004 innanzi al Notaio Dott. Di Martino il sig. Giannella Bruno e la sig.ra Mezzenga Elena sottoscrivevano un contratto di mutuo (**doc. 6**), con la Banca Nazionale



del Lavoro spa, del valore di € 136.000,00 (centotrentaseimila/00) della durata di 25 anni con piano di ammortamento cd. “alla Francese” (**doc. 7**), per l’acquisto della loro prima ed unica casa, un tasso, purtroppo, a tasso variabile, legato all’EURIBOR.

**Rata semestrale pari ad € 4.192,61, dunque mensile pari ad €699,00.**

Va precisato tuttavia al riguardo che i coniugi, nell’abitazione oggi in asta, invero risiedevano già innanzi tempo, ed infatti al momento dell’erogazione del mutuo la BNL, l’Istituto, consapevole delle pendenze accumulate dal sig. Giannella, erogava il mutuo e persino una linea di credito/finanziamento per affitti impagati, e quanto dichiarato dal sig. Giannella, lo si evince persino dalle carte del medesimo istituto (**cf. doc. 29 copia rendiconto BNL del 10.11.2020**), infatti nell’estratto conto della BNL del Sig. Giannella si legge : “*Tipologia finanziamento : AFFITTO*”.

In effetti i coniugi dovevano saldare, nel 2004, delle pendenze accumulate con degli affitti arretrati pari all’incirca ad € 7.500,00.

### **Eventi shock**

Purtroppo però nel 2006, quindi solo due anni dopo la sottoscrizione del mutuo, il sig. Giannella veniva collocato in quiescenza per cause di servizio, evento che certamente egli non avrebbe mai potuto prevedere.

Lo stipendio gli veniva dimezzato, e quindi dal 2006 egli riceveva una retribuzione di circa €600/700,00 al mese.

**Rata mensile del mutuo, come innanzi scritto, era pari ad €699,00.**

**È per tabulas provata, nel 2006, l’insostenibilità della rata del mutuo, già considerando solo che le rate semestrali erano pari ad € 4.192,61, e lo stipendio, rapportato al semestre, era pari ad €3.600,00.**

È chiaro che a far data dal 2006 la famiglia Giannella ha iniziato ad accumulare pendenze con l’Istituto di credito (cfr. piano di ammortamento mutuo aggiornato, BNL, ove, nel 2006, vengono registrate rate parzialmente impagate come quota capitale).



**Devo rilevare tuttavia delle discordanze tra la certificazione del credito trasmessa a mezzo pec allo scrivente gestore, in data 01/10/2021 dal Collega, Avv. Prof. Ghia (doc. 23c), per conto della BNL, ed il piano di ammortamento aggiornato al 2021 ricevuto *brevi manu* dall'istante dalla BNL.**

Infatti se nella precisazione del credito il prof. Avv. Ghia dichiara un credito pari ad €198.943,11, in privilegio ipotecario, oltre rimborsi e spese, per un totale di €205.223,00, Nel piano di ammortamento aggiornato al 2021 invece viene riportata una diversa cifra, e precisamente, in data 31/12/2018, viene riportato dalla BNL un residuo in linea capitale pari ad € 65.761,03.

**Altra discordanza ho rilevato tra la certificazione del credito trasmessa a mezzo pec allo scrivente gestore, e quanto riportato nell'atto di precetto, ove viene riportato in linea capitale un importo pari ad €120.580,96 (valore che i coniugi intendono rinegoziare).**

Seppur chiesti chiarimenti all'Avv. Prof. Ghia (doc. 23d), per conto del creditore procedente, i chiarimenti non sono pervenuti in tempo utile e quindi, considerando che comunque vi era un'asta imminente, si è provveduto comunque a redigere la relazione avendo comunque come riferimento l'importo in linea capitale riportato nell'atto di precetto.

Si riporta tuttavia di seguito una copia fotostatica del piano di ammortamento rilasciato

27	30/06/2018	3.690,00	303,60	4.192,61	73.208,58
28	31/12/2018	3.706,30	486,41	4.192,61	69.409,38
29	30/06/2019	3.738,35	454,26	4.192,61	65.761,03
30	31/12/2019	0,00	0,00	4.192,61	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

È chiaro dunque che non vi è alcuna corrispondenza con quanto si legge nelle scritture contabili BNL, quanto dichiarato nella certificazione del credito inviata, nonché quanto dichiarato nell'atto di precetto.

**Oltre queste importanti discordanze, devo rilevare inoltre che non è chiara neanche la legittimazione per la riscossione del credito richiesto considerando che quanto**



**viene dalle parti interessate dichiarato, non rispecchia quanto nella CR, Banca d'Italia, viene riportato.**

Rilevo inoltre che contro l'Istituto di credito Vela vi è una causa tutt'oggi in corso di opposizione all'esecuzione, ricorso in cui parti ricorrenti hanno eccepito proprio il difetto di legittimazione in capo a Vela Mortgage (**doc. 30**).

Tuttavia questa circostanza non rileva nella causa che oggi ci occupa, ma abbiamo ritenuto comunque di dover fare delle brevi precisazioni sulle cause in corso.

### **Tabella 2: Riassunto situazione debitoria**

Come innanzi detto il signor Giannella ha svolto attività come pubblico dipendente nell'arma dei carabinieri.

È chiaro dunque che alla data sottoscrizione del contratto di mutuo gli istanti non hanno contratto il debito nella consapevolezza di non poterlo sostenere, avendo la famiglia uno stipendio fisso che sicuramente gli consentiva di far fronte alla rata del mutuo.

Tuttavia nel 2006, degli eventi imprevedibili, non hanno più consentito alla famiglia odierna istante, di essere regolare nel pagamento delle rate del mutuo, e per questo motivo hanno cominciato ad accumulare pendenze nel mutuo, fino a decadere definitivamente dal contratto stesso.

È chiaro che la collocazione in quiescenza per cause di servizio del sig. Giannella nel 2006, ha determinato la necessità di ricorrere al sistema creditizio per operazioni di consolidamento dei debiti che però non ha consentito, nonostante i numerosi sforzi, di onorare le obbligazioni già contratte.

Lo stato di sovraindebitamento trae sicuramente origine dalla insostenibilità del mutuo ipotecario a tasso variabile indicizzato, di originali €136.000,00 contratto con la BNL nel 2004, con un impegno mensile di rata di 700,00 €, ma che nel 2006 ha assorbito interamente la retribuzione percepita, non lasciando alcun risparmio alla famiglia al fine di poter vivere un'esistenza dignitosa.

La durata del mutuo era stata pianificata a fronte di una rata sostenibile, in considerazione



dei redditi percepiti sino al 2004.

Di seguito sono riportate in tabella gli ammontari delle singole obbligazioni con specificazione dei privilegi, prelazione ed indicazioni delle causale delle motivazioni delle stesse

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo
BNL Mutuo Ipotecario immobiliare (importo rinveniente da atto di precetto) (doc. 31)	120.580,96
Debiti per le retribuzioni dei professionisti e spese di procedura (doc. 32 doc. 33)	6.978,27
AER (Giannella) già comprensiva del credito di Agenzia entrate (coincidente)	9.516,46
AER (Mezzegna)	310,42
IFIS per MPS (contratto de 2007) (doc. 22a)	10.904,38
Prestitalia al 06/08/2021 (cessione del quinto da aggiornare) (doc. 21a)	17.544,67
TARI (doc. 17a)	2.826,00 €
Polizia urbana Cartella: 01420170016765661000 (doc. 17b)	133,45
Condominio TRE SCALE (doc. 25a)	996,87

**2. Analisi della debitoria e ragioni dell'incapacità dei proponenti ad adempiere alle obbligazioni assunte.**

- a. Nel 2004 i coniugi sottoscrivevano il mutuo ipotecario con BNL per l'acquisto dell'abitazione principale per 136.000 €;
- b. Nel 2007 sottoscrivevano invece Finanziamento Mps pari ad euro 15.000 € con una rata mensile di 271,34 €, (questo finanziamento era doveroso per cercare di pagare la banca con cui era stato contratto il mutuo, quindi BNL, per cercare di tamponare la situazione di grave squilibrio insorto tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte. Invero questo cercare di tamponare ad una situazione di squilibrio non ha fatto altro che aggravare la situazione medesima). Questo credito MPS veniva poi ceduto nel 2015 a banca IFIS per insolvenza;
- c. Nell'anno 2017 è stato contratto un nuovo finanziamento con Prestitalia, cessione del quinto, capitale utilizzato per estinguere in parte i finanziamenti e i debiti accumulati dal 2006 in poi, quindi finanziamento servito per sostenere una ristrutturazione dei debiti.



È chiaro che dal 2006 in poi i coniugi, avendo un reddito totalmente assorbito dalle rate del mutuo, hanno accumulato anche pendenze per tassa di rifiuti e IMU ed altro ancora, come in tabella meglio indicato.

### **3. Resoconto sulla solvibilità del proponente**

Con riferimento alla solvibilità e la diligenza nell'adempiere le proprie obbligazioni, è importante rilevare che gli istanti non hanno mai subito protesti né esecuzione individuale se non quella avviata dalla BNL per il mutuo ipotecario in una situazione di incaglio dal 2006, ovvero dal momento della perdita dello stipendio del sig. Giannella.

### **4. Indicazione dell'esistenza di eventuali atti del debitore impugnati dai creditori**

Non risultano atti del debitore impugnati dai creditori

### **5. Patrimonio immobiliare del proponente.**

I proponenti sono intestatari al 50%, ciascuno il regime di separazione dei beni, dell'unico bene immobile oggetto di ipoteca volontaria in favore della BNL. L'unità immobiliare è costituita dall'abitazione in cui vivono, ed è in Trani, alla via Pisa N. 7, distinto al N.C.E.U. del comune di Trani al Fg. 26, P.IIa 719, Sub. 3, piano 1, int. 3, scala A, con annesso posto auto distinto al N.C.E.U. del comune di Trani al Fg. 26, P.IIa. 719, Sub. 58, piano terra, consistenza catastale 10 mq, categoria C/6, classe 1, bene attualmente in asta.

### **6. Patrimonio mobiliare dei proponenti.**

I proponenti sono inoltre proprietari di un'unica autovettura Citroen Picasso C4 del 2007, del valore commerciale di euro 1.500,00 circa.

### **7. Attuale condizione reddituale necessità finanziarie dei proponenti**

La situazione di sovraindebitamento della famiglia Giannella/ Mezzenga, è sostenuta grazie all'attuale reddito derivante dalla pensione del signor Giannella, di euro 1.400,00 circa per 13 mensilità.



Tale reddito rappresenta attualmente l'unica entrata mensile.

Va da sé che sussiste un forte squilibrio tra il reddito disponibile e gli impegni finanziari tanto che per sopperire alle esigenze di liquidità, i sottoscritti hanno chiesto aiuti economici ai di loro parenti, che purtroppo non hanno la forza di sostenere la situazione dei coniugi sovraindebitati.

Per quanto riguarda la necessità finanziaria per il sostentamento del nucleo familiare, tenuto conto di un nucleo familiare di due persone adulte, si stimano in 800 € mensili così determinate:

utenze luce-gas-acqua	€ 180,00
Condominio	€ 40,00
Autovettura (bollo; assicurazione; manutenzione; carburante)	€ 120,00
Vitto-vestiario	€ 310,00
Varie (farmaci - imprevisti)	€ 150,00

Il piano dei pagamenti, per una maggiore tranquillità, prevede un esborso di 600 € mensili.

#### 8. Contenuto della proposta e alternativa liquidatoria

La proposta di piano per la composizione della crisi formulata è un piano di rientro dilatorio con remissione parziale del debito, ex art. 40ter del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, convertito in L. n. 69 del 21 maggio 2021, dell'intero importo così come rinveniente nell'atto di precetto, **pari ad € 120.580,96** senza produzione di intervento di terzi, quindi sostenuto interamente con il reddito dell'istante.

Il signor Giannella ha un reddito mensile di 1.400 € circa per 13 mensilità su cui insiste una cessione del quinto che andrebbe revocata.

Gli istanti sono disposti a mettere a disposizione della procedura la somma pari ad €600,00 per i prossimi 18 anni e 5 mesi, dilazione massima consentita nel sopra riportato decreto è di anni 20, atteso che il sig. Giannella ha quasi 60 anni.



**Proposta di piano.**

Art. 40 ter legge 69/2021: “ *Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore, il debitore, che sia qualificato come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, può formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere.*

*La restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'età del debitore, non superi il numero di 80”.*

Ed è quanto i coniugi intendono proporre.

E' doveroso evidenziare che, come già sottolineato da diversi Tribunali, decreti allegati, la nuova normativa, così come modificata dalla legge 176/2020, non prevede più che il gestore **debba simulare la convenienza del piano in base all'alternativa liquidatoria**, quanto piuttosto egli deve valutare la responsabilità del creditore nel sovraindebitamento dell'istante (ART. 9 C.3 BIS L. E) E ART. 12 C. 3 TER).

**In ogni caso si ritiene fare un breve passaggio anche su codesto specifico punto.**

**La prossima base di asta sarà pari ad € 150.188,00, con offerta minima pari ad € 112.641,00.**

**Quindi è chiaro che in codesta procedura si sta offrendo più di quanto i creditori ricaverrebbero all'asta.**

**Persino ai creditori chirografari.**



## **9. Responsabilità del creditore (art. 9, legge 3/2012 come modificato dalla lg. 176/2020 )**

Come la legge 3/2012 oggi impone, a seguito della modifica ex legge 176/2020, lo scrivente gestore ha l'obbligo anche di relazionare sulla responsabilità dell'Istituto di credito nel generare il sovraindebitamento dell'odierno istante.

A tal proposito è doveroso evidenziare che l'Istituto procedente con procedura esecutiva verso l'immobile di proprietà e di residenza degli istanti, ha negato ogni forma di sospensione e/o rinegoziazione del mutuo e ciò anche in palese violazione finanche delle norme Europee in materia bancaria, ed in particolare [della direttiva n. 2014/17/UE](#)<sup>3</sup> e di quella ad essa precedente<sup>4</sup>, previste e studiate per garantire ed aiutare la parte debole dei contratti di mutuo, specie in considerazione delle nullità da cui era inficiato il contratto di mutuo stesso con un tasso variabile legato all'EURIBOR.

### **A) Responsabilità del creditore MPS E PRESTITALIA.**

È chiaro che i due istituti hanno violato la norma in epigrafe indicata, omettendo di valutare il merito creditizio dei richiedenti il finanziamento.

Essi infatti hanno concesso ulteriore credito, trascurando la situazione di incaglio che il sig. Giannella aveva già con la BNL all'atto della richiesta del finanziamento, questo quanto meno per la MPS che finanziava i coniugi nel 2007 (il mutuo era in una situazione di incaglio già nel 2006).

Prestitalia invece concedeva cessione del quinto nel 2017, creandosi quindi da sè un privilegio, nonostante vi fossero già due situazioni precedenti di incaglio, ovvero quella

---

<sup>3</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0017&from=IT>

<sup>4</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52002PC0443&from=EN>



con la BNL e quella con la MPS.

Quindi la responsabilità dell'ultimo Istituto di credito è *per tabulas* provata.

\*\*\*\*\*

#### **10. Indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori**

Non esistono atti impugnati dai creditori, e l'unica azione pendente risulta essere quella di pignoramento dell'immobile, recante n. RGE 300/20012, pendente presso l'Ill.mo Tribunale di Trani e di cui gli istanti chiedono la sospensione per la salvaguardia e la tutela del loro costituzionale diritto di abitazione e per la tutela della loro libera e dignitosa sopravvivenza.

#### **11. Resoconto sulla solvibilità del Debitore negli ultimi 5 anni**

##### **Informazioni economico patrimoniali**

I coniugi, odierni istanti, risultano proprietari solo dell'immobile oggi messo all'asta nella procedura sopra meglio indicata, e di un autovettura, Auto Citroen Picasso del 2007, che ha un valore di mercato molto basso, pari circa ad €1.500,00

#### **12. ATTIVO DISPONIBILE**

L'attivo disponibile dei coniugi deriva interamente dal reddito di pensione percepito dal Sig. Giannella.

La quota disponibile mensile da destinare alla ristrutturazione della posizione debitoria complessiva è di € 600,00, sul presupposto che venga sospesa la cessione del quinto.

**Quindi un attivo pari ad € 132.345,09**

**Tabella 8: Rapporto Rata Reddito Attuale**

<b>Reddito mensile disponibile per piano (A-B)</b>	<b>€1.400,00</b>
<b>totale spese mensili</b>	<b>€ 800,00</b>



<b>Accantonamento mensile imposte</b>	
<b>Rata mensile disponibile per la procedura</b>	<b>€600,00</b>

**Con pagamento dell'intero residuo del mutuo in linea capitale, così come riportato nell'atto di precetto.**

### **ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA**

Preliminarmente si specifica che nell'incontro avuto con i coniugi, gli stessi hanno specificato che questa procedura per loro non vuol rappresentare, in alcun modo, un'accettazione implicita del credito richiesto, ovvero questo atto non costituisce per loro riconoscimento alcuno dei debiti indicati ma mera quantificazione degli stessi, salvo errori ai fini della presente proposta e quindi si riservano ogni possibilità di contestazione degli stessi in caso di inammissibilità, mancata omologa o mancata esecuzione della stessa, revoca del omologa e comunque per ogni altra ipotesi di rigetto o inammissibilità della proposta o comunque di inefficace della procedura di liquidazione

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore e maggiore rispetto a quello presumibilmente ricavabile da una procedura esecutiva;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita nonché la tutela della loro unica casa di proprietà di residenza dell'intero nucleo familiare;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche;
- d) offrire una seconda chance a dei debitori sovraindebitati senza alcuna responsabilità.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si



propone, per tutti i creditori, la percentuale di soddisfazione indicata in Tabella 9.

In tabella 10, invece, si espone un prospetto sintetico del consolidamento dei debiti da parte secondo i dettagliati piani di rimborso esposti nell'allegato E.

**Tabella 9: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio**

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione	Valore del Debito consolidato
Gestore	Gestore Avv. Caggianelli	5.785,00	100%	4.785,00
Avvocato	Avv. Quinto	1.215,00	100%	1.215,00
Mutuo Ipotecario immobiliare (Privilegiato_immobiliare)	8 - BANCA BNL	120.581,00	100,00%	120.581,00
Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato_mobiliare)	9 - AVVOCATO GHIA	6.280,00	20,000%	1.256,00
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	1 - Comune di Trani (UFFICIO TARI)	9.516,46	16,000%	1.522,63
TASSA COMUNALE SMALTIMENTO RIFIUTI Tributi (Privilegiato_mobiliare)	1 - Comune di Trani TASSA	310,42	16,000%	49,00
IFIS (Chirografario)		10.904,38	10,000%	1.090,44
Prestitalia (cessione del quinto)		17.544,67	10,000%	1.754,47
Polizia urbana Cartella: 01420170016765661000 (doc. 17b)		133,45	10%	13,45
Condominio TRE SCALE		996,87	10%	99,87
<b>TOTALE</b>				<b>132. 366,41</b>



Totale gestore €5.784,66 a cui vanno sottratti €1.00,00 di acconto già versati.

### ***Sintesi del piano del consumatore.***

Il signor Giannella, in ottemperanza alla legge tre del 2012 e successive modifiche, ha proposto un piano del consumatore ex articolo 12 bis e seguenti quale modalità di composizione del sovraindebitamento, al fine di assicurare la soddisfazione del credito creditorio nell'operazione di ristrutturazione dei debiti.

In sintesi la proposta consiste nel pagamento in prededuzione dell'organismo di composizione della crisi e del legale di parte nei primi 10 mesi del piano ed entro i successivi 211 mesi, quindi 17 anni e 5 mesi, di tutti i creditori, con diverse percentuali di soddisfo come già indicate nella su riportata tabella, tenuto conto delle legittime prelazioni.

Nel dettaglio il piano proposto prevede:

- il pagamento integrale dei debiti in prededuzione quale il saldo del compenso del gestore della crisi d'impresa nominato e degli eventuali ausiliari e più in generale delle spese di procedura;
- il pagamento a saldo e stralcio, nella misura del 20% di altro credito privilegiato, ovvero quello del l'avvocato dell'istituto precedente;
- il pagamento nella misura del 16% ad altro credito munito di privilegio per tributi dovuti al comune;
- infine il pagamento del 10% per il residuo credito chirografari.

Quindi, riepilogando il piano prevederà, in seguito all'auspicata omologa, il pagamento delle seguenti rate:

- 1) 10 rate da € 478,50 sino alla soddisfazione totale del credito del nominato gestore;
- 2) 10 rate da € 121,50 sino alla soddisfazione totale del credito dell'avvocato di parti istanti;
- 3) Dalla 11<sup>a</sup> rata e sino all'integrale soddisfazione il pagamento dei residui crediti, quindi:
  - 209 rate da €574,20 e l'ultima da €573,20 in favore della BANCA BNL;
  - 209 rate da € 6,00 e l'ultima da €2,00 in favore dell'Avvocato Ghia;



- 210 rate da € 7,25 in favore del Comune di Trani (UFFICIO TARI);
- 210 rate da € 8,35 in favore di Prestitalia;
- 210 rate da € 5,19 in favore di Banca Ifis;
- In un'unica soluzione Polizia urbana Cartella: 01420170016765661000 (doc. 17b), Condominio TRE SCALE e Tassa Comunale Smaltimento Rifiuti.

***Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria***

Sulla scorta delle:

- indagini svolte dal sottoscritto gestore;
- dalla disamina del contenuto della proposta di Piano del Consumatore presentata;

è possibile affermare che la documentazione fornita dal Debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile e rispettosa della legge 69/2021 in materia di rinegoziazione del debito (ristrutturazione del debito).

Sulla alternativa liquidatoria già abbiamo detto nel capitolo 8 a cui ci riportiamo integralmente (pag. 12).

**CONCLUSIONI**

Sulla base della documentazione ricevuta, delle informazioni assunte, della giurisprudenza acquisita, ritengo quindi che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

**ATTESTAZIONE**

Per tutto quanto sopra, il sottoscritto PROFESSIONISTA INCARICATO, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal Debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del Piano del Consumatore predisposto dal Debitore;



## ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza per i creditori del Piano del Consumatore predisposto ex art. 8 legge n.3 del 27 gennaio 2012.

*Con osservanza*

**AVVOCATO ISABELLA CAGGIANELLI**

### ALLEGATO F: DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Documentazione esaminata	Check list
doc 1 provvedimento nomina tribunale e accettazione incarico	
doc 2 copia carta identità e codice fiscale dei coniugi GIANNELLA-MEZZENGA	
doc. 3 certificato di residenza	
doc. 4 dichiarazione dei redditi PF/730/CU ultimi 5 anni con relativa ricevuta	
doc. 5 copia ultimo cedolino pensione	
doc. 6 copia contratto di mutuo	
doc. 6.1 copia atto di compravendita immobiliare	
doc. 7 piano di ammortamento	
doc. 8 estratti conto Banca/posta ultimi 3/5 anni	
doc 9 certificati carichi pendenti coniugi Giannella Mezzenga	
doc 10 casellario giudiziale coniugi Giannella Mezzenga	
doc. 11 estratto contributivo sig. GIANNELLA	
doc. 12 certificazione CAI e CR MEZZENGA ELENA	
doc 13 certificazione CAI e CR Banca d'Italia GIANNELLA BRUNO	



<p>doc. 14 CRIF Sig. Giannella</p> <p>doc. 15 CRIF Sig.ra Mezzenga</p> <p>doc. 16 autocertificazione elenco spese familiari</p> <p>doc. 17 Richiesta certificazione del credito Comune di Trani p.e.c. del 08.07.2021</p> <p>doc. 17a Riscontro certificazione del credito Comune di Trani del 13.07.2021</p> <p>doc. 17b Riscontro certificazione del credito Polizia giudiziaria del 22.07.2021</p> <p>doc. 18 Richiesta certificazione del credito INPS p.e.c. del 12.07.2021 non riscontrata</p> <p>doc. 19 Richiesta certificazione del credito AGENZIA DELLE ENTRATE p.e.c. del 12.07.2021</p> <p>doc. 19a Riscontro certificazione del credito ADE p.e.c. del 28.09.2021</p> <p>doc. 20 Richiesta documentazione ADER sigg.ri GIANNELLA MEZZENGA p.e.c. del 06.07.2021</p> <p>doc. 20a Riscontro attestazione debiti tributari Agenzia delle Entrate p.e.c. del 07.07.2021</p> <p>doc. 21 Richiesta certificazione del credito PRESTITALIA p.e.c. 26.07.2012</p> <p>doc. 21a Riscontro certificazione del credito PRESTITALIA p.e.c. del 06.08.21</p> <p>doc. 22 Richiesta certificazione del credito IFIS p.e.c. del 27.07.2021</p> <p>doc. 22a Riscontro certificazione del credito BANCA IFIS p.e.c. del 01.10.2021</p> <p>doc. 23 Richiesta certificazione del credito BNL e AVV. GHIA p.e.c. del 27.07.2021</p> <p>doc. 23a Richiesta certificazione del credito VELA MORTGAGES p.e.c. del 29.07.2021 non riscontrata</p>	
---	--



<p>doc. 23b Sollecito riscontro a richiesta certificazione credito avv. Ghia BNL e VELA MORTGAGES p.e.c. del 16.09.2021</p> <p>doc. 23c Riscontro certificazione del credito avv. Ghia p.e.c. del 01.10.21</p> <p>doc. 23d riscontro alla missiva avv. Ghia p.e.c. del 02.10.2021</p> <p>doc. 23e sollecito riscontro a richiesta certificazione credito BNL p.e.c. del 6.10.21</p> <p>doc. 24 Richiesta certificazione credito ENGIE ITALIA p.e.c. del 27.07.2021 non riscontrata</p> <p>doc. 25 Richiesta certificazione del credito CONDOMINIO TRE SCALE p.e.c. del 29.09.2021</p> <p>doc. 25a Riscontro certificazione del credito CONDOMINIO TRE SCALE p.e.c. del 07.10.2021</p> <p>doc. 26 Richiesta certificazione del credito ADE p.e.c. del 02.10.2021</p> <p>doc. 26a Riscontro attestazione debiti ADE p.e.c. del 27.10.2021</p> <p>doc. 27 Richiesta certificazione del credito MPS p.e.c. del 02.10.2021 non riscontrata</p> <p>doc. 28 Richiesta certificazione del credito 2i rete gas p.e.c. del 10.10.2021 non riscontrata</p> <p>doc. 29 copia rendiconto BNL del 10.11.2020</p> <p>doc. 30 OPPOSIZIONE_EX_ART_615_CPC_COMMA_2</p> <p>doc. 31 atto di precetto BNL</p> <p>doc. 32 nota spese compensi gestore</p> <p>doc. 33 nota spese compensi avv. Nicola Quinto</p>	
---	--

Si evidenzia che l'immobile di cui i ricorrenti sono proprietari, sito in Trani alla via Pisa n. 7/A, costituente l'abitazione dei medesimi, è stato oggetto di pignoramento ed è tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Trani, G.E. dott. Marangio M. M., il relativo procedimento di esecuzione forzata immobiliare iscritto al n 300/2012 R.G. Es., nel corso del quale il giudice, con provvedimento reso all'udienza del 13.09.2021, ha autorizzato la vendita di detto immobile nelle forme di



rito;

Da ultimo, i ricorrenti precisano che l'instaurazione del procedimento di cui al presente ricorso non vale e non deve intendersi, in alcun modo, quale accettazione delle somme loro richieste dai creditori, ovvero riconoscimento dei debiti indicati, bensì mera quantificazione degli stessi, salvo errori e/o integrazioni ai fini della Proposta di piano che precede. Pertanto, i ricorrenti si riservano ogni possibilità di contestazione degli importi di cui ai dedotti debiti per il caso di inammissibilità, mancata omologa, mancata esecuzione del relativo provvedimento, revoca dell'omologa e comunque per ogni altra ipotesi di rigetto o inammissibilità della proposta di cui al presente atto.

\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato i Signori Giannella Bruno e Mezzenga Elena, facendo propri i contenuti della Relazione particolareggiata redatta e sottoscritta dal Professionista incaricato,

### **Chiedono**

che l'On.le Tribunale adito voglia provvedere come di seguito indicato:

#### **In via preliminare:**

- Accertare e dichiarare che la proposta di Piano del Consumatore innanzi indicata soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 3/2012;
- Accertare e dichiarare che nessun atto è stato posto in frode dei creditori;
- Disporre la sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Trani con il n. 300/2012 R.G. Es., giudice dott. Marangio M. M., che vede i ricorrenti come debitori esecutati;

#### **In via principale:**

- Previa emissione del decreto di fissazione dell'udienza contenente l'ordine di comunicazione ai creditori della proposta e del decreto nei termini di cui all'art. 12 *bis*, co. 1 legge 3/2012, provvedere all'omologa del Piano del Consumatore proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis legge 3/2012.

Con riserva di ulteriore produzione documentale ovvero di integrazione della documentazione che si produce, ove necessario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.R. 30.05.2002, n. 115 e successive modificazioni, si dichiara che il presente procedimento



verte in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento ed è soggetto al contributo fisso nella misura di € 98,00, oltre alla marca per diritti di iscrizione a ruolo, pari a € 27,00.

Si produce: Mandato; provvedimento nomina Tribunale e accettazione incarico; copia Carta identità e codice fiscale coniugi Giannella e Mezzenga; certificato di residenza e Stato famiglia; dichiarazione dei redditi PF/730/CU ultimi 5 anni con relativa ricevuta; copia ultimo cedolino pensione; copia contratto di mutuo; piano di ammortamento; richiesta lista movimentazione Poste Italiane S.p.A.; estratti conto Banca/posta ultimi 3/5 anni; certificati carichi pendenti coniugi Giannella Mezzenga; casellario giudiziario coniugi Giannella Mezzenga; estratto contributivo sig. Giannella; certificazione CAI e CR Mezzenga Elena; certificazione CAI e CR Banca d'Italia Giannella Bruno; CRIF Sig. Giannella; CRIF Sig.ra Mezzenga; autocertificazione elenco spese familiari; Richiesta certificazione del credito Comune di Trani p.e.c. del 08.07.2021; Riscontro certificazione del credito Comune di Trani del 13.07.2021; Riscontro certificazione del credito Polizia giudiziaria del 22.07.2021; Richiesta certificazione del credito INPS; p.e.c. del 12.07.2021 non riscontrata; Richiesta certificazione del credito AGENZIA DELLE ENTRATE p.e.c. del 12.07.2021; Riscontro certificazione del credito ADE p.e.c. del 28.09.2021; Richiesta documentazione ADER sigg.ri GIANNELLA MEZZENGA p.e.c. del 06.07.2021; Riscontro attestazione debiti tributari Agenzia delle Entrate p.e.c. del 07.07.2021; Richiesta certificazione del credito PRESTITALIA p.e.c. 26.07.2012; Riscontro certificazione del credito PRESTITALIA p.e.c. del 06.08.21; Richiesta certificazione del credito IFIS p.e.c. del 27.07.2021; Riscontro certificazione del credito BANCA IFIS p.e.c. del 01.10.2021; Richiesta certificazione del credito BNL e AVV. GHIA p.e.c. del 27.07.2021; Richiesta certificazione del credito VELA MORTGAGES p.e.c. del 29.07.2021 non riscontrata; Sollecito riscontro a richiesta certificazione credito avv. Ghia BNL e VELA MORTGAGES p.e.c. del



16.09.2021; Riscontro certificazione del credito avv. Ghia p.e.c. del 01.10.21; riscontro alla missiva avv. Ghia p.e.c. del 02.10.2021; sollecito riscontro a richiesta certificazione credito BNL p.e.c. del 6.10.21; Richiesta certificazione credito ENGIE ITALIA p.e.c. del 27.07.2021 non riscontrata; Richiesta certificazione del credito CONDOMINIO TRE SCALE p.e.c. del 29.09.2021; Riscontro certificazione del credito CONDOMINIO TRE SCALE p.e.c. del 07.10.2021; Richiesta certificazione del credito ADE p.e.c. del 02.10.2021; Riscontro attestazione debiti ADE p.e.c. del 27.10.2021; Richiesta certificazione del credito MPS p.e.c. del 02.10.2021 non riscontrata; Richiesta certificazione del credito 2i rete gas p.e.c. del 10.10.2021 non riscontrata; copia rendiconto BNL del 10.11.2020; Atto di Opposizione ex art. 615, comma 2 c.p.c.; Ordinanza di vendita del 13.09.2021; atto di precetto BNL; nota spese compensi gestore; nota spese compensi avv. Nicola Quinto; relazione gestore firmata digitalmente.

Trani, 14.01.2022

Avv. Nicola Quinto





**TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI**

Sezione CIVILE – area commerciale

Il giudice delegato

-visto il ricorso con proposta di piano del consumatore ex art. 7 l. n. 3 del 2012 depositato nell'interesse di GIANNELLA BRUNO e MEZZENGA ELENA;

-esaminati gli atti;

- considerato che il ricorrente:

a) non e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altri procedimenti di cui al presente ricorso;

c) ha fornito la documentazione prevista;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 12 bis l. n. 3 del 2012 e, in particolare:

a) la fattibilità del piano;

b) idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché di quelli di cui a tributi costituenti entrate proprie dell'Unione Europea, IVA ed a ritenute operate e non versate;

- verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;

- osservato l'opposizione di BNL non è stata coltivata e che peraltro il gestore ha accertato che la banca ha cartolarizzato il credito senza essere titolare di alcun mandato da parte del cessionario;

P.Q.M.

Omologa il piano;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

02/06/2022

Il giudice delegato  
dott. Giuseppe Rana